

SCHEMA DI CONTRATTO

**PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE,
OBLITERAZIONE, RILEVAZIONE, CONTROLLO ED ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI DELLE RICETTE FARMACEUTICHE E DI QUELLE RELATIVE
ALL'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA REGIONALE (ASIR) E
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI TRATTATI**

tra

Regione Basilicata - Dipartimento della Persona

e

la Società/ il RTI/ il Consorzio/_____

Repertorio n. _____ del _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese _____, presso la sede del Dipartimento della Persona della Regione Basilicata sita in Potenza in Viale Verrastro n. 9 sono comparsi innanzi a me _____ nato a _____ il _____ quale Ufficiale Rogante degli atti della Regione Basilicata, giusta D.G.R. n. 2017/05 e ss.mm.ii.

- per la **REGIONE BASILICATA**, chiamata d'ora in avanti "Regione", C.F. n. 80002950766 con sede in Viale della Regione Basilicata n. 9 in Potenza, _____ nato a _____ il _____, Dirigente Generale pro - tempore del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità, domiciliato per la carica presso lo stesso Dipartimento

- per la **DITTA** _____, chiamata d'ora in avanti "Ditta", con sede legale in _____, alla via _____ n. _____, P.IVA _____, iscritta al registro ditte della C.C.I.A.A. di _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____, domiciliato per la carica presso la stessa Ditta, che interviene in qualità di _____ della Ditta, giusta _____

Persone aventi i requisiti di legge, della cui identità sono certo, le quali rinunciano col mio assenso all'assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto pubblico in ordine al quale

PREMETTONO

CHE con D.G.R. n. _____ del _____ è stata indetta gara, - mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del "SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE, OBLITERAZIONE, RILEVAZIONE, CONTROLLO ED ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELLE RICETTE FARMACEUTICHE E DI QUELLE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (ASIR) E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI TRATTATI".

Con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato affidato alla Ditta _____ il SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE, OBLITERAZIONE, RILEVAZIONE, CONTROLLO ED ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELLE RICETTE FARMACEUTICHE E DI QUELLE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (ASIR) E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI TRATTATI

Tutto ciò premesso e ratificato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE, OBLITERAZIONE, RILEVAZIONE, CONTROLLO ED ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI DELLE RICETTE FARMACEUTICHE E DI QUELLE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (ASIR) E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI TRATTATI, comprendente le prestazioni riportate nell'Allegato 1 al disciplinare di gara, facente parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le caratteristiche tecniche dettagliate del servizio sono riportate nella documentazione di gara, di cui al successivo art. 2, costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le Parti espressamente confermano che tutte le prestazioni dovranno essere effettuate dalla Ditta in maniera strettamente corrispondente a quanto stabilito negli atti di gara e a quanto proposto dalla Ditta stessa in fase di gara.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Il presente contratto, oltre che da quanto in esso stabilito, è disciplinato dalla normativa nazionale e comunitaria in materia oltre che dalla documentazione di seguito elencata, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegata e che le Parti dichiarano di conoscere perfettamente ed integralmente:

- Disciplinare di gara completo di allegati;
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Elaborato B);
- Offerta economica di gara;
- Garanzia fideiussoria;
- Determina di aggiudicazione n. _____ del _____;
- Polizza RC massimale € 1.5000.000;
- Polizza RC massimale € 200.000;
- Ogni altro atto e documento di gara, anch'esso non materialmente allegato al presente contratto, che determini per le Parti obblighi e diritti.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'appalto è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto, con riserva di rinnovo per ulteriori dodici mesi, da effettuarsi ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione regionale, ferme restando le condizioni giuridiche ed economiche dello stesso.

La Ditta è, comunque, tenuta alla prosecuzione del servizio, per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del contratto, nelle more dello svolgimento della nuova gara agli stessi patti e condizioni di aggiudicazione del presente appalto.

ART. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

La Ditta ha costituito una cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, per l'importo € _____ (Euro _____ /00), mediante polizza fideiussoria n. _____ con la _____ Agenzia di _____. La garanzia avrà durata sino al _____

ART. 5 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Alla DA è fatto obbligo di eseguire, per ragioni di sicurezza, il trattamento documentale in sede operativa che la DA avrà attrezzato nell'ambito del territorio regionale della Basilicata e di rispettare, nello svolgimento del servizio, i vincoli e le condizioni previste nell'Allegato n.1 al disciplinare di gara, con particolare riferimento alle misure di sicurezza.

La DA dovrà provvedere ad erogare il servizio presso la Regione Basilicata e presso le Aziende Sanitarie Regionali, con riferimento sia alle sedi principali che alle altre sedi ove si svolgono attività amministrative interessate dal contratto, per acquisire la conoscenza delle caratteristiche organizzative e delle dimensioni operative delle articolazioni amministrative aziendali rilevanti, per lo svolgimento delle verifiche e l'ottenimento dei riscontri necessari per lo svolgimento delle attività di contratto.

ART. 6 - PERSONALE DELLA DITTA

Per l'esecuzione del servizio la DA dovrà avvalersi di proprio personale qualificato, che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità, adeguato per numero e qualifica professionale ed idoneo al servizio.

La DA dovrà applicare nei confronti del proprio personale le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. applicabili alla data del contratto nonché rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. Sono a carico della Ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

La DA è comunque responsabile di tutti i danni arrecati a persone, cose, e a terzi in genere, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi la SA e le Aziende Sanitarie da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

Art. 7. – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

La DA dovrà osservare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro che si riferiscono alla fattispecie concreta ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i., assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza la SA da ogni responsabilità in merito. La Ditta ed il personale da essa dipendente, dovranno uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale e speciale impartite dalla SA per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero a quelle appositamente emanate per il personale della ditta stessa.

La DA dovrà assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, a ciascun lavoratore ai sensi D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 8. – RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto della stessa ditta aggiudicataria quanto della Regione Basilicata, oppure di terzi, in conseguenza e per effetto dell'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.

La ditta, prima dell'avvio del servizio, stipula polizza assicurativa con primaria Compagnia a beneficio della Regione Basilicata per l'intero periodo di fornitura a copertura del rischio per responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tutte le attività di cui al servizio oggetto del presente capitolato.

Detta polizza, sulla quale la Regione Basilicata esprimerà il suo gradimento preventivo, dovrà tenere indenne la Regione stessa ed il suo personale per i danni che la ditta aggiudicataria dovesse arrecare.

Il massimale della polizza assicurativa, ammontante ad euro 1.500.000 si intende per ogni evento dannoso o sinistro purché sia reclamato entro 12 mesi successivi alla cessazione del servizio e deve garantire la Regione Basilicata anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di non osservanza da parte della ditta aggiudicataria di norme o leggi.

La ditta assume in proprio ogni responsabilità per danno conseguente ad eventuale deperimento, distruzione, furto, incendio e smarrimento dei documenti dei quali deve essere effettuato il trattamento o che risultino affidati per la conservazione; a tale riguardo la ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, stipula una polizza assicurativa con primaria Compagnia a beneficio della Regione, relativamente all'intera durata del servizio, a copertura del suddetto rischio con massimale di almeno euro 200.000.

Qualora la ditta aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative indicate nel presente articolo, il contratto di affidamento si intenderà risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In caso di polizza già attivata sarà necessario produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto di appalto.

Alla DA è fatto obbligo, altresì, di:

- non svolgere servizi di tariffazione e controllo delle ricette per le singole farmacie o loro associazioni ricadenti nel territorio della Regione Basilicata;
- adeguare a seguito di modifiche normative le proprie procedure ed i servizi e le forniture rese alla SA senza che questa debba sostenere alcun onere;
- aggiornare costantemente le specifiche tecniche ed i manuali relativi ai servizi e forniture rese alla SA e di assicurare adeguata assistenza;
- ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro, fornendo tutta la documentazione che a tale riguardo la SA potrà richiedere;
- farsi carico di tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato nell'esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla responsabilità del datore del lavoro per danno del dipendente;
- non cedere in sub-appalto a terzi l'esecuzione anche parziale del servizio al di fuori di quanto espressamente indicato in offerta nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs n° 50/2016;
- rispondere in qualsiasi sede della correttezza e completezza delle registrazioni, dei controlli e delle elaborazioni eseguite, anche a riguardo dell'eventuale contenzioso con le farmacie;
- sostenere le spese contrattuali e di registrazione e di sostenere altresì qualsiasi onere e spesa per l'acquisizione di archivi, licenze, permessi ed autorizzazioni eventuali;

Inadempienze a riguardo degli obblighi di cui sopra costituiscono valido motivo per la SA di interrompere l'appalto e di rivalersi nei confronti della DA nelle opportune sedi legali.

Art. 9. - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto attestare la corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali con la dichiarazione di regolare esecuzione.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con la Ditta, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti.

La Ditta dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, la Ditta si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto della Ditta), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto.

Il Responsabile del servizio provvederà, per conto della Ditta, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'Amministrazione.

Art. 10. –VERIFICHE E CONTROLLI

La Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli, tramite il Direttore dell'esecuzione, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente appalto ed il perfetto svolgimento del servizio fornito e di applicare le penalità previste al successivo articolo.

A seguito dell'attività di controllo il Direttore dell'esecuzione potrà emettere rapporti di non conformità ai quali l'Appaltatore dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive e correttive, da concordare, nella tempistica che verrà definita a seconda della gravità della non conformità rilevata.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo i servizi di realizzazione dei progetti d'integrazione, assistenza, e manutenzione e le forniture necessarie alla buona conduzione del contratto non dovessero risultare conformi a quanto dovuto, la Ditta dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di recidiva si procederà alla contestazione per l'applicazione delle penalità di cui all'art. 19 del Capitolato, ovvero alla risoluzione del contratto.

Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore le parti concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.

Art. 11. - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso la Regione sia nei rapporti con gli eventuali subappaltatori. La Ditta che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Potenza. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. La Ditta si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte della Regione sia passivi verso gli eventuali subappaltatori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori. La Ditta è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

ART. 12 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale per l'erogazione dei servizi di cui al precedente articolo 1 è stabilito in € _____,00 (Euro _____/00) IVA esclusa.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633), da sommarsi all'importo di cui sopra, a carico della Regione, in base all'aliquota vigente al momento del pagamento.

Art. 13. - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Ditta, in relazione al servizio prestato, presenterà fattura quadrimestrale posticipata a carico della Regione.

Il pagamento delle fatture, subordinato al rispetto integrale delle condizioni contrattuali ed in presenza della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione, sarà effettuato entro 30 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura (Protocollo Regionale). In caso di contestazione ovvero di dichiarazione di non regolare esecuzione del servizio, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Detto corrispettivo terrà conto delle eventuali penali, comminate sulla base dei parametri indicati all'art. 15.

E' fatto obbligo alla Ditta di precisare le modalità con le quali la Tesoreria della Regione dovrà effettuare il pagamento e di utilizzare conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, ai fini della rintracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010.

La Regione declina ogni responsabilità per il mancato incasso, da parte della Ditta, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate a:

- Dipartimento Politiche della Persona - Via Vincenzo Verrastro 9, 85100 Potenza.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Art. 14. – REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi è regolata dalle prescrizioni dettate in materia dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Art. 15. – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Nel caso il servizio non sia svolto nei termini indicati nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, la Regione Basilicata applica una penale di Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo quando questi superi di un quarto i tempi previsti; ritardi ripetuti costituiscono valido motivo per perché il contratto di affidamento si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati alla Ditta per iscritto dal Direttore dell'esecuzione o suo delegato.

La Ditta dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la SA provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 16. – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la Ditta ha in corso con la Regione e, in caso di

insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 17. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- c) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- d) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;
- f) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010;
- g) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
- h) in caso di annullamento della delibera di aggiudicazione;
- i) qualora il ritardo dell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;
- j) esecuzione fuori dal territorio della Regione Basilicata del trattamento documentale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub d), la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 18. – RECESSO

La SA può recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione alla DA con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite nel caso in cui:

1. i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la DA non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
2. per effetto della normativa sulla dematerializzazione (D.M. 2/11/2011 e s.m.i.) e dell'art. 50 della legge 24.11.2003 n. 326 di conversione del D.L. 30.9.2003 n. 269, il Servizio oggetto del presente capitolato venga assicurato da altri Attori Istituzionali.

Art. 19. - RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

La Regione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la Ditta fornirà alla Regione ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 20. – CESSIONE SUBAPPALTO E MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

Ai sensi dell'art. 1260, 2° comma del Codice Civile, non sono consentite cessioni dei crediti della Ditta, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia motivo, se non preventivamente e formalmente autorizzate dalla Regione, nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Si precisa inoltre che la cessione non deve modificare le condizioni di pagamento previste nel contratto.

E' vietata la cessione del contratto ed è ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono consentite esclusivamente le modificazioni soggettive della Ditta, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 50/2016.

Art. 21. – PRIVACY E RISERVATEZZA

La Ditta avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la DA sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

La Ditta si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Regione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla Ditta se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle

attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La Ditta sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 22. - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti sono per intero a carico della Ditta.

ART. 24 - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si rinvia al codice civile e alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Io Ufficiale Rogante della Regione Basilicata ho ricevuto il presente contratto del quale ho dato lettura alle Parti, che ritenutolo conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Il presente atto, redatto in duplice originale, si compone di n. _____ facciate.

Potenza, _____

DITTA

Dipartimento della Persona Regione Basilicata
Dirigente Generale

L' UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano esplicitamente e specificamente le seguenti clausole contrattuali:

Artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 e 24.

Potenza, _____

DITTA

Dipartimento della Persona Regione Basilicata
Dirigente Generale

L' UFFICIALE ROGANTE